

19.7 – Superficie lorda di piano (Slp) - mq

E' la somma delle seguenti superfici, considerate al lordo dei muri e delle pareti perimetrali:

- le superfici dei singoli piani fuori terra compresi entro il perimetro esterno delle pareti perimetrali.
- le superfici degli eventuali piani interrati o seminterrati con requisiti di agibilità quando non a servizio della residenza.
- le superfici dei sottotetti aventi i requisiti di cui all'art. 19.1, quinto capoverso.
- le superfici dei soppalchi.
- le altre superfici calpestabili coperte in misura superiore a quelle previste come non computabili.

Sono escluse dal computo:

- le autorimesse pertinenziali nella quantità minima prevista dalla Legge 122/89 e s.m.i., e che abbiano altezza non superiore a mt 2,50;
 - le autorimesse pertinenziali interrate esterne al sedime del fabbricato, con i relativi spazi di manovra e di accesso qualora la superficie sia inferiore al 100% della superficie coperta, qualora i fabbricati esistenti siano privi della dotazione di parcheggi ai sensi della legge 122/89 con altezza netta interna non superiore a mt. 2,50;
 - le superfici dei locali interrati o seminterrati adibiti a cantine o locali accessori asserviti alla residenza purché con altezza netta interna non superiore a mt 2,50; qualora per comprovate necessità costruttive si renda necessaria un'altezza dei locali accessori superiore, la parte eccedente inciderà nella determinazione del volume del fabbricato. Sono escluse dal computo le superfici seminterrate di cui al presente capoverso, la cui soletta di copertura emerga all'intradosso, rispetto alla quota zero del terreno in misura non superiore a 1,00 metro; diversamente, ai fini del calcolo volumetrico, sarà computata quale superficie lorda di pavimento l'intera parte fuori terra;
 - le superfici dei sottotetti aventi altezza media inferiore a mt 1,50, misurata all'intradosso dei travetti, e falde con pendenza inferiore al 35%;
 - gli abbaini aventi superficie massima di ingombro in pianta pari a mq 4,00; in caso tali manufatti superino i mq 4,00 di slp, verrà computata l'intera superficie.
 - le superfici adibite a servizi tecnici dei fabbricati: vani montacarichi e ascensori con relativi locali macchine, centrali termiche e di condizionamento, cabine elettriche;
 - i vani scala afferenti a più unità immobiliari (non accessorie), gli aggetti aperti, le terrazze, i balconi;
 - le logge e i porticati aperti, almeno su due lati, entro un limite massimo del 30% della S.L.P.;
 - gli spazi comuni afferenti a più unità immobiliari, costituiti da collegamenti orizzontali e verticali;
 - le superfici al piano terra di edifici su "pilotis";
 - Con riferimento esclusivo agli ambiti a prevalente destinazione produttiva, le guardiole con relativi servizi e locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto per una slp max di mq 10,00 cadauno. In caso tali manufatti superino i mq 10,00 di slp, verrà computata l'intera superficie.
 - Le superfici dei locali interrati o seminterrati pertinenziali alle attività produttive adibiti a cantine o locali accessori purché con altezza netta interna non superiore a m. 5,00 e la cui soletta di copertura emerga all'intradosso, rispetto alla quota zero del terreno in misura non superiore a 1,00 metro non saranno computabili ai fini della slp;
- Sono escluse dal computo della slp, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della L.R. 7/2017, limitatamente agli interventi riguardanti gli esercizi alberghieri quali alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e condhotel (comma 3 dell'art. 18 L.R. 27/2015), i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge.

Eliminato: 224

Sono escluse inoltre dal computo le superfici destinate a hall di ingresso, reception e ai loro servizi igienici, le cucine, le dispense, i magazzini, nonché le parti interrato e seminterrate (purché l'estradosso del pavimento non emerga oltre mt 1,00 dalla quota di riferimento) aventi destinazioni complementari e accessorie all'attività alberghiera, quali sale per riunioni e convegni, piscine, cura del corpo, fitness, guardaroba, ecc. purché queste non costituiscano autonoma attività distinta da quella alberghiera ma siano asservite alla stessa attraverso impegno unilaterale da registrare e trascrivere nei registri immobiliari. Comunque la slp fuori terra non computabile, non dovrà eccedere il 30% della slp dell'intero edificio escludendo dal predetto limite del 30% i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge (ai sensi della L.R. 7/2017).

Eliminato: le scale,

- Sono escluse dal computo della slp roulottes, gazebi, pergolati ed altri elementi caratterizzati da strutture facilmente rimovibili; ovvero strutture non collegate permanentemente a terra ma solo appoggiate o accostate a pareti.

- Sono escluse dal computo della slp le superfici delle serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio (cfr l.r. n. 39 del 21 dicembre 2004) non eccedenti il 20% della slp complessiva dell'unità di riferimento.

Eliminato: 224